

**Norme & Tributi**



**SCHEMA RELAZIONE BILANCIO**  
Il Cndcec, in collaborazione con l'Associazione nazionale certificatori e revisori degli enti locali (Ancrel), rende disponibile lo schema di rela-

zione dell'organo di revisione sul bilancio consolidato per l'esercizio 2022, realizzato nell'ambito dell'area di delega "Contabilità e revisione degli enti locali e delle società a

partecipazione pubblica" dei consiglieri Cristina Bertinelli e Giuseppe Venneri. Il documento, con una checklist per lo svolgimento dei controlli, si può scaricare dal sito del Cndcec

# Assemblee solo a distanza valide se consentite dallo statuto

**Società**

**Lo Studio del Notariato si discosta dall'orientamento del Triveneto**

**Da ieri è terminata la disciplina dell'era Covid prorogata più volte**

Pagina a cura di **Angelo Busani**

Restano legittime le assemblee societarie in audio/video conferenza anche dopo il 31 luglio 2023, data nella quale è definitivamente cessata la vigenza della normativa emergenziale in tema di svolgimento di assemblee societarie in forma telematica.

Originariamente era stata individuata dall'articolo 106 del decreto legge 18/2020, nei primi giorni dell'epidemia da Covid-19, e poi via via prorogata (da ultimo, dalla legge 14/2023 di conversione del decreto legge 198/2022).

Questa normativa transitoria ha sospinto a intensificare con grande profondità, in oltre tre anni di elaborazione pratica e teorica, la materia dello svolgimento delle assemblee societarie in audio/video conferenza.

Oggi, con la cessazione della legislazione emergenziale e il ritorno all'ordinarietà del Codice civile, del tutto immutato su questo argomento, si può senz'altro dire che sono maturate convinzioni operative

assolutamente impensabili prima che scoppiasse la pandemia.

Vediamo qui di seguito di fare il punto della situazione, anche con l'aiuto dello Studio 41/2023, recentemente approvato dal Consiglio nazionale del notariato, nel quale è contenuta la sintesi di questa materia.

Resta valido l'invito, tipico degli studi del Notariato, di procedere «con l'indispensabile prudente apprezzamento di ciascun notaio», stante l'assenza di «un chiaro quadro normativo e giurisprudenziale».

**La clausola statutaria**

Il punto di partenza di ogni ragionamento è che occorre rispettare la norma espressa al comma 4 dell'articolo 2370 del Codice civile, secondo cui l'audio/video conferenza è

lecita in quanto lo preveda lo statuto.

Beninteso, è sufficiente una previsione generica, come, ad esempio, «L'assemblea può svolgersi mediante strumenti di telecomunicazione».

Non occorre quindi una previsione specifica né riguardo la possibilità di tenere l'assemblea in forma ibrida (e cioè convocata in un dato luogo fisico, con la possibilità di partecipare mediante uno strumento di telecomunicazione) né riguardo la possibilità di tenerla completamente online (la cosiddetta full audio/video conference) senza convocarla anche in un dato luogo fisico.

Ne consegue che non si può usare l'audio/video conferenza, se lo statuto non contiene alcuna previsione sul punto né ovviamente se lo statuto lo vieta espressamente. Ma nemmeno se lo vieta solamente in alcune circostanze: ad esempio, come nel caso delle assemblee di bilancio e di nomina degli organi sociali, ma non nelle assemblee di modifica statutaria.

Lo Studio 41/2023 del Notariato smentisce dunque l'orientamento H.B.39 dei notai del Triveneto, dove è stata sostenuta la legittimità dell'audio/video conferenza anche nel caso in cui non vi sia alcuna clausola statutaria sul punto.

**Lo Studio del Notariato**

Nessuno mette oggi in dubbio che un'assemblea totalitaria possa svolgersi mediante strumenti di telecomunicazione, sia in forma ibrida sia in forma di full audio/video conferenza.

Nonostante una consistente corrente dottrinale contraria allo svol-

gimento dell'audio/video conferenza totale, l'articolo 41/2023 conferisce, come, quando lo statuto abilita genericamente l'utilizzo di strumenti di telecomunicazione, è facoltà dell'organo amministrativo decidere se l'assemblea debba svolgersi solo con la confluenza dei partecipanti in un luogo fisico oppure se debba svolgersi in un luogo fisico, ma consentendo ai partecipanti di collegarsi mediante strumenti di telecomunicazione.

O ancora, infine, se debba svolgersi in audio/video conferenza totale.

È legittima, di conseguenza, la clausola statutaria che prescriva tutte queste alternative o solo alcune di queste (ad esempio disponendo che qualsiasi assemblea si debba obbligatoriamente svolgere mediante full audio/video conferenza).

Viceversa, è legittima la clausola che vieti radicalmente l'audio/video conferenza o che la vieti solo in alcune occasioni.

**Attuazione del principio di collegialità**

A queste conclusioni si giunge argomentando che l'utilizzo dello strumento di telecomunicazione non altera, ma semmai addirittura facilita l'attuazione del principio di collegialità, vale a dire il principio in base al quale l'assemblea societaria deve essere convocata per tempo - così da permettere ai potenziali partecipanti di prepararsi in tempo utile - e deve svolgersi in modo da consentire un dibattito all'esito del quale i partecipanti possano esprimere con consapevolezza il loro voto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Nelle convocazioni online basta indicare la modalità di svolgimento

**Tempi e luoghi**

**Piattaforma e credenziali d'accesso vengono chiarite in un'altra comunicazione**

**Angelo Busani**

In relazione al luogo di svolgimento dell'assemblea societaria da indicare nell'avviso di convocazione, bisogna fare una precisazione.

Si ritiene che, quando l'articolo 360 del Codice civile impone di indicare il luogo di svolgimento dell'assemblea nell'avviso di convocazione, si tratta di una norma destinata ad applicarsi nel caso in cui l'assemblea si svolga esclusivamente o anche in un luogo fisico, ma che non sia applicabile nel caso in cui si organizzino un'audio/video conferenza totale.

È quindi una norma che è ben lontana dal poter essere considerata un argomento da cui desumere l'illegittimità della full audio/video conferenza.

**Le modalità di collegamento a distanza**

Lo Studio 41/2023, approvato dal Consiglio nazionale del notariato, constatando «la diffusa prassi di limitarsi, nell'avviso» di convocazione «a precisare le modalità di svolgimento della riunione» e, cioè, che essa è destinata a tenersi esclusivamente a distanza, «rinviando ad una separata comunicazione ... l'indicazione della piattaforma e

delle credenziali di accesso», legittima dunque questa prassi, sottolineando che il potenziale partecipante deve comunque essere messo il grado di opportunamente organizzarsi.

**Consiglio di amministrazione e collegio sindacale**

È evidente che tutto quanto si è detto con riferimento allo svolgimento delle assemblee societarie, può essere ripetuto alla stessa maniera per le riunioni di altri organi societari, quali il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione.

**La prassi odierna vale anche per cda, collegi sindacali, consigli di gestione e di sorveglianza**

**Niente recesso, se in statuto c'è l'assemblea telematica**

Se uno statuto non ha la clausola che abilita lo svolgimento dell'assemblea con strumenti di telecomunicazione, l'inserimento della suddetta clausola non è qualificabile in termini di modificazione dei diritti di partecipazione del socio, con la conseguenza che il socio assente o dissenziente non matura il diritto di recesso dalla società.


Tanto meno si ha diritto di recesso nel caso della modificazione di clausole sull'audio/video conferenza già esistenti in statuto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**IN SINTESI**

**Audio e video conferenze**

Anche dopo la data del 31 luglio, termine in cui scadeva la normativa emergenziale determinata dalla pandemia di Covid-19, restano legittime le assemblee societarie in audio/video conferenza. A fare il punto della situazione c'è lo Studio n. 41/2023, approvato di recente dal Consiglio nazionale del notariato



**PER SCOPRIRE LA SCIENZA BASTANO CINQUE MINUTI!**

Un libro originale per imparare la scienza cinque minuti alla volta: ritratti dei personaggi più celebri, tematiche e curiosità spiegate con esempi di tutti i giorni. Questo e molto altro per tutti gli appassionati e i curiosi, ma anche per chi voglia avvicinarsi al mondo della scienza in modo pratico e immediato. Un libro che unisce più punti di vista e discipline scientifiche.

**IN EDICOLA MARTEDÌ 18 LUGLIO CON IL SOLE 24 ORE A € 8,90\***

\*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta valida in edicola fino al 18/08/2023.



Ordina la tua copia su [Primaedicola.it](http://Primaedicola.it) e ritirala, senza costi aggiuntivi né pagamento anticipato, in edicola.

Per maggiori informazioni chiama il Servizio Clienti del Sole 24 Ore **02 30300600**

Shopping **24** In vendita su [Shopping24offerte.ilssole24ore.com/scienza5minuti](http://Shopping24offerte.ilssole24ore.com/scienza5minuti)